STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 226 Raccolta n. 163

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di gennaio.
15 gennaio 2015
In Treviso, nel mio studio in Piazza Silvio Trentin n. 14.
Avanti a me Dott.ssa DARIA INNOCENTI, Notaio residente in Treviso, iscritta al Collegio del Distretto Notarile di Treviso,
sono presenti i signori:
- **Paul Jacob BHATTI**, nato a Faisalabad (Pakistan) il giorno 1 settembre 1957, residente a Morgano (TV), Via Guglielmo Marconi n. 59/D int. 4,
codice fiscale BHT PJC 57P01 Z236A, cittadino pakistano;
- **Francesco D'ALFONSO**, nato a Roma il 12 gennaio 1948, residente a Belluno in Via Bolzano n. 247/A,
codice fiscale DLF FNC 48A12 H501Y, cittadino italiano;
- **Pinuccia DA CORTE ZANDATINA**, nata a Auronzo di Cadore (BL) il 19 novembre 1960, residente a Belluno in Via Feltre n. 105,
codice fiscale DCR PCC 60S59 A501B, cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra i signori BHATTI Paul Jacob, D' ALFONSO Francesco e DA CORTE ZANDATINA Pinuccia, un'associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata **"Missione Shahbaz Bhatti, Associazione ONLUS"** (in seguito l'associazione).

Articolo 2

L'associazione ha la propria sede legale e il proprio domicilio fiscale in Morgano (TV), in Via Roma n. 29.

Articolo 3

L'associazione è un' organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) a tutti gli effetti di legge e costituisce un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario.
L'associazione non svolge attività politica di parte, ma opera per la libertà religiosa, i diritti umani e la giustizia sociale.
In particolare, l'Associazione si ispira al pensiero e all'opera di Shahbaz Bhatti, che testimoniò con la sua vita l'amore e il sacrificio di Cristo per tutti. Per questo l'Associazione si dedica al servizio di quanti subiscono violazione della propria dignità e dei propri diritti, dei poveri e in generale delle persone più deboli, senza distinzione di religione, razza, lingua o qualsiasi altra condizione personale e sociale, al fine di perseguire esclusivamente il bene di coloro che sono destinatari di questa azione e in particolare del popolo pakistano.
L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, purchè non prevalenti rispetto alle attività istituzionali e nei limiti consentiti dalla legge.
L'Associazione, per l'attuazione del proprio oggetto, e senza che ciò diventi attività prevalente, potrà compiere operazioni bancarie, come aperture di conti correnti e similari, assumere persone dipendenti e fare quant'altro sarà necessario alla vita dell'Associazione stessa.

REGISTRATO A Treviso
il 16/01/2015
al numero 667
serie 1T
esatti € 200,00

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, ovvero associarsi con altre istituzioni.
L'Associazione provvederà a comunicare, tramite un suo legale rappresentante, l'oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente atto costitutivo, alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente, ai fini dell'iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS, istituito presso l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 4

La durata dell' Associazione è illimitata.
Essa si estingue nei casi previsti dall' art. 20 dello Statuto allegato al presente atto.

Articolo 5

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:
a) da donazioni e lasciti;
b) da contributi;
c) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) delle quote associative;
f) da proventi di attività marginali di carattere commerciale;
e) da ogni altro tipo di entrata.

Articolo 6

I soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione e hanno sottoscritto l'Atto costitutivo;
b) Soci Ordinari: sono coloro che entrano a fare parte dell'Associazione con le modalità indicate all'articolo 7 dello statuto allegato al presente atto;
c) Soci Onorari: possono essere persone fisiche o persone giuridiche che dichiarino, nella notorietà dei loro intendimenti, di condividere l'alta missione dell'Associazione e desiderino partecipare al conseguimento dei suoi fini statuari. Per la loro nomina devono ottenere l'approvazione da parte di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Essi non debbono versare la quota associativa e non vengono iscritti nel libro dei Soci. Possono partecipare all'assemblea su invito del Presidente o del Vice Presidente dell' Associazione, ma non hanno diritto di voto.
La quota di iscrizione dei Soci Fondatori viene determinata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero); per i soci che entreranno a far parte dell'Associazione (Soci Ordinari) la quota di iscrizione viene fissata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per il primo anno.

Articolo 7

Gli organi sociali sono :
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- la Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altri organi con finalità consultive, di indirizzo e di controllo, nominandone i rispettivi membri.

Articolo 8

I comparenti nominano quali componenti del primo Consiglio Direttivo i seguenti tre membri, i quali rimarranno in carica a tempo indeterminato, ossia fino a revoca

o dimissioni:
- Presidente del Consiglio Direttivo: Dr. Paul Jacob Bhatti, sopra generalizzato;
- Vice Presidente e Segretario Generale: Francesco D'Alfonso, sopra generalizzato;
- Consigliere senza deleghe operative e/o poteri di gestione autonomi: Pinuccia Da Corte Zandatina, sopra generalizzata;
I componenti nominati dichiarano di accettare la carica.

Articolo 9

L'Associazione sarà regolata dalle norme di legge, nonchè dallo Statuto, che, approvato dalle parti e firmato dalle medesime e da me Notaio, si allega alla presente atto sotto la lettera **"A"**, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dai comparenti.

Articolo 10

Si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa dispensa dalla lettura datane a me Notaio dai comparenti, copia fotostatica della dichiarazione rilasciata da Veneto Banca, Agenzia di Istrana, in data 12 gennaio 2015 relativa al fondo di dotazione dell'associazione, ammontante a complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) da cui risulta il vincolo di indisponibilità del 30% (trenta per cento) dello stesso.

Articolo 11

Le spese del presente atto sono a carico della associazione.
Ai fini fiscali il presente atto è esente da imposta di bollo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196/03, i comparenti dichiarano di essere informati dei soggetti, delle modalità e delle finalità di trattamento dei propri rispettivi dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 196/03.
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a computer da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza di un foglio, e completato di mia mano, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti venti.
F.to BHATTI Paul Jacob
F.to D'ALFONSO Francesco
F.to DA CORTE ZANDATINA Pinuccia
F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 226 - RACCOLTA N. 163

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE ONLUS"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale denominata: "Missione Shahbaz Bhatti, Associazione ONLUS".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Morgano (TV) , in via Roma 29, e potrà istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, strutture operative e uffici di rappresentanza.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi previsti all'art. 20 del presente Statuto.

Articolo 4 - Scopi

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) a tutti gli effetti di legge e costituisce un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario.
L'Associazione opera nel settore della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione non svolge attività politica di parte, ma opera per la libertà religiosa, i diritti umani e la giustizia sociale. In particolare, l'Associazione si ispira al pensiero e all'opera di Shahbaz Bhatti, che testimoniò con la sua vita l'amore e il sacrificio di Cristo per tutti. Per questo l'Associazione si dedica al servizio di quanti subiscono violazione della propria dignità e dei propri diritti, dei poveri e in generale delle persone più deboli, senza distinzione di religione, razza, lingua o qualsiasi altra condizione personale e sociale, al fine di perseguire esclusivamente il bene di coloro che sono destinatari di questa azione e in particolare del popolo pakistano.

Articolo 5 - Attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera senza fini di lucro.
L'Associazione, per l'attuazione del proprio oggetto, e senza che ciò diventi attività prevalente, potrà compiere operazioni bancarie, come aperture di conti correnti e similari, assumere persone dipendenti e fare quant'altro sarà necessario alla vita dell'Associazione stessa.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, ovvero associarsi con altre istituzioni.
È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera A dell'articolo 10 al primo comma del decreto legislativo 460 del 97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Associati

I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
- Socio Fondatore;
- Socio Ordinario;
- Socio Onorario.

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione e sottoscritto l'Atto Costitutivo. Ai fini del versamento della quota associativa annuale i Soci Fondatori

versano lo stesso importo stabilito per i Soci Ordinari.
Soci Ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione è stata approvata, con le modalità di cui al successivo art. 7, dal Consiglio Direttivo e che hanno versato la quota associativa.
Soci Onorari possono essere persone fisiche o persone giuridiche che dichiarino, nella notorietà dei loro intendimenti, di condividere l'alta missione dell'Associazione e desiderino partecipare al conseguimento dei suoi fini statutari. Per la loro nomina devono ottenere l'approvazione da parte di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Essi non debbono versare la quota associativa .
La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo, che potrà differenziarla in relazione all'età degli associati, e modificarla ogni anno.
Le quote non sono trasmissibili, né rivalutabili e neppure ripetibili.

Articolo 7 - Ammissione dei soci

Possono fare richiesta di ammissione persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere. Il Consiglio Direttivo può regolamentare in modo più specifico le modalità di adesione delle persone giuridiche. La richiesta di ammissione va inoltrata per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, unitamente alla sottoscrizione del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e, dopo aver valutato la coerenza del profilo del richiedente con gli obiettivi dell'Associazione, a suo insindacabile giudizio, può deliberarne l'ammissione, con delibera a maggioranza. Il Consiglio Direttivo tiene un apposito registro con l'elenco dei soci (Libro dei Soci), che sarà disponibile e consultabile su richiesta da parte degli associati.
La qualifica di socio non è trasferibile.
Per ciascun anno, i soci - ad eccezione di quelli onorari - sono tenuti al pagamento della quota associativa, entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutte le categorie di soci hanno uguali diritti di partecipazione alla vita associativa, secondo quanto disposto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Gli associati sono tenuti ad operare nell'interesse dell'Associazione, ad osservare le norme statutarie ed eventuali regolamenti o disposizioni approvati dal Consiglio Direttivo e ad agire coerentemente con i valori dell'Associazione.

Articolo 9 - Perdita dello status di socio

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione e decesso.
Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto e la perdita della qualifica ha effetto a far data dal 60° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Consiglio Direttivo.
La perdita dello status di socio per morosità può essere deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, trascorsi 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della quota associativa annuale senza che tale versamento sia stato effettuato, a seguito di invito in tal senso da parte del Presidente o del Vice Presidente.
La perdita della qualifica di socio per esclusione viene deliberata dall'Assemblea , a suo insindacabile giudizio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

soci , in presenza di comportamenti del socio che rechino pregiudizio morale o materiale all'Associazione, oppure in presenza di violazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti o disposizioni approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altri organi con finalità consultive, nominandone i rispettivi membri.

Articolo 11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e di essa fanno parte tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, laddove dovuta.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con qualsiasi forma scritta, compresa la posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e ad essa compete:
- approvare il bilancio annuale di esercizio;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nominare ed eventualmente revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- istituire il Collegio dei Revisori dei conti, nominandone i componenti.

L'Assemblea straordinaria delibera su:
- le proposte di modifica dello Statuto associativo;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata - oltre che per assumere le delibere di cui al precedente articolo 11 - quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Tuttavia, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati regolarmente iscritti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta, che potrà essere conferita in qualsiasi forma, anche tramite comunicazione via e-mail. Ciascun associato può rappresentare al massimo altri tre soci. Le votazioni avvengono in forma palese.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è

investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nulla escluso o eccettuato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo procede:

- alla definizione delle linee operative dell'Associazione, all'elaborazione dei progetti e delle azioni da intraprendere;
- alla compilazione del bilancio di esercizio e alla sua presentazione all'Assemblea;
- all'assunzione di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
- alla predisposizione di Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- alle deliberazioni in ordine all'accettazione delle donazioni, liberalità e lasciti;
- all'incasso dei contributi;
- alle deliberazioni relative ad assunzioni di obbligazioni finanziarie, ivi comprese le richieste di mutui e finanziamenti;
- alle deliberazioni relative alla stipula di contratti di locazione e di affitto;
- all'acquisto e all'alienazione di diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili;
- alla stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra tre ed undici membri eletti dall'Assemblea, per la durata prevista nell'atto di nomina. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere la sostituzione avviene alla prima assemblea annuale, salvo che il numero dei consiglieri rimasti sia inferiore a tre, nel qual caso i consiglieri rimasti in carica precedono alla immediata convocazione dell'Assemblea per la relativa sostituzione. I nuovi membri nominati rimarranno in carica fino alla data di scadenza degli altri membri.

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un Segretario Generale, ad eccezione dei primi, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Può attribuire ulteriori cariche ai propri membri definendone il mandato. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Segretario Generale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo in relazione alle attività inerenti alla propria carica, salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che Il Presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, il Vice Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con qualsiasi forma scritta, compresa la posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 24 ore. Le formalità relative all'invio della convocazione possono essere delegate dal Presidente o dal Vice Presidente ad un altro consigliere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono alla riunione tutti i consiglieri in

carica.
Il Consiglio Direttivo può convocare alle proprie riunioni - a mero titolo consultivo e senza diritto di voto - altri associati e persone esperte nelle materie sulle quali occorre deliberare.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, nel caso di assenza di entrambi, dal consigliere designato dagli intervenuti. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova chi assume la presidenza della riunione.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale, sottoscritto dal presidente della riunione.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente:

- propone al Consiglio Direttivo le linee strategiche e culturali di intervento dell'Associazione;
- può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- promuove ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento dell'Associazione e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria;
- promuove gli accordi per la federazione all'Associazione di enti diversi dall'Associazione stessa, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva Il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni. In caso di impedimento o assenza del Presidente, esercita tutte le sue funzioni. In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente esercita le sue funzioni fino alla nomina di un nuovo Presidente, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi della causa di impedimento o dalle dimissioni

Articolo 16 - Il Segretario Generale e la Giunta Esecutiva

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ha il compito di:
- concorrere alle attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali del Consiglio Direttivo, che firma col Presidente e provvede quindi a trascrivere su apposito registro;
- trascrivere i verbali delle Assemblee;
- collaborare all'istruzione di pratiche di competenza del Presidente e del Consiglio

Direttivo;
- redigere la rendicontazione economica annuale dell'associazione.
Il Segretario Generale ha inoltre Il potere di aprire conti correnti in nome e per conto dell'Associazione e di rappresentare l'Associazione di fronte a pubblici Uffici o di terze parti, per l'adempimento di pratiche amministrative. Il Segretario Generale risponde al Consiglio Direttivo, del quale fa parte.
Presidente, vice Presidente e Segretario Generale compongono la Giunta esecutiva.
Essa cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività e l'organizzazione dell'Associazione ed è responsabile della gestione finanziaria e risponde al Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Comitato Morale

Viene prevista la costituzione, da parte del Consiglio Direttivo, di un Comitato Morale, formato da persone che, senza impegno sull'attività dell'Associazione, offrano il loro apporto spirituale, etico ed umanitario.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Articolo 19 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da donazioni e lasciti;
b) da contributi;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) dalle quote associative;
f) da proventi di attività marginali di carattere commerciale;
g) da ogni altro tipo di entrata.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e verrà dallo stesso sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
Durante la vita dell'associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi l'Assemblea straordinaria degli associati, come

specificato al precedente articolo 12. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 21 - Foro Competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione e/o esecuzione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Articolo 22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia.
F.to BHATTI Paul Jacob
F.to D'ALFONSO Francesco
F.to DA CORTE ZANDATINA Pinuccia
F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

VENETO BANCA

ALLEGATO	[illegible]	[illegible]
B	226	163

Spett.le
MISSIONE SHAHBAZ BHATTI,
ASSOCIAZIONE ONLUS
via Roma, 29
31050 Morgano (TV)

Istrana, 12/01/2015

Su Vostra specifica richiesta e per gli usi consentiti dalla legge, Vi comunichiamo che è stato acceso presso la nostra Filiale il rapporto nr. 145-643745 intestato MISSIONE SHAHBAZ BHATTI, ASSOCIAZIONE ONLUS, con giacenza alla data odierna di 15.000,00 (quindicimila) di cui 4.500,00 (quattromila e cinquecento) vengono vincolati a fondo patrimoniale di garanzia a favore di terzi che instaurino rapporti con l'Associazione.

La somma versata nel c/c 643745 non sarà disponibile per l'Associazione depositante, fermo restando che il suddetto vincolo ha soltanto efficacia tra le parti, non potendo valere invece ad impedire l'eventuale aggressione della somma da parte di terzi muniti di titolo esecutivo.

Distinti saluti.

VENETO BANCA
FILIALE DI ISTRANA
ARMANDO BIANCHI

Paul Jacob Bhatti
Francesca D'Alfonso
Puncia De Conti Zandonai

Veneto Banca S.c.p.A.
Piazza G.B. Dall'Armi, 1
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423.2831 - Fax 0423.283700
www.venetobanca.it

Cod. ABI 5035.1 - C.C.I.A.A. TV n. 88163 - C.F./P.IVA/Registro Imprese di Treviso n. 00208740266, Patrimonio Sociale al 31/12/2013 € 2.865.289.404,13 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1